



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. [REDACTED]/2020 tra:

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in

[REDACTED]

[REDACTED]

parte opponente

e

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

parte opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di finanziamento; credito al consumo; cessione in blocco di crediti deteriorati ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario – T.U.B.); pagamento somme.



CONCLUSIONI: all'udienza del 15.6.2022 venivano rassegnate le seguenti conclusioni con note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020

Parte opponente [REDACTED]

In via pregiudiziale

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di [REDACTED] per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto,
- dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. 9659/2019 del 29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. 25121/2019);
- accertare e dichiarare che la sig.ra [REDACTED] nulla deve a [REDACTED] s.r.l.

In via preliminare

- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da [REDACTED] SPV s.r.l. per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto,
- dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]/2019 del 29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. [REDACTED]/2019);
- accertare e dichiarare che la sig.ra Paula [REDACTED] nulla deve a [REDACTED] SPV s.r.l.

Nel merito

In via principale

- rigettare tutte le avverse domande e eccezioni, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]/2019 del 29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. [REDACTED]/2019);
- accertare e dichiarare che [REDACTED] nulla deve a [REDACTED] SPV s.r.l.

In via subordinata

- accertare e dichiarare la violazione da parte della [REDACTED] s.p.a. e/o [REDACTED] s.r.l. e/o [REDACTED] s.p.a. e/o [REDACTED] s.r.l. dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di [REDACTED] nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., nonché della D.Lgs. 385/1993, della L. 154/1992, della L. 108/1996, dell'art. 644 c.p.;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito personale per cui è causa e/o la nullità ed inefficacia, per le causali tutte di cui in atti, delle condizioni pattuite e/o applicate relative a tasso di interesse,



capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri e degli addebiti a tale titolo effettuati sul prestito personale per cui è causa;

- accertare e dichiarare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato al prestito personale per cui è causa;

- accertare e dichiarare se il TAEG (tasso annuo effettivo globale) dalla [REDACTED] s.p.a. e/o dalla [REDACTED] SPV s.r.l. stabilito contrattualmente e/o applicato al prestito personale per cui è causa era superiore al tasso soglia usura in violazione della legge 24/01, della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p.;

- accertare e dichiarare se il TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato dalla [REDACTED] s.p.a. e/o dalla [REDACTED] SPV s.r.l. è diverso dal TAEG dichiarato contrattualmente al prestito personale per cui è causa;

- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attrice a titolo di interessi, commissioni o spese e/o che il TAEG da applicare al prestito personale di cui è causa deve essere rideterminato nel tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e che la durata del credito deve essere rideterminata in trentasei mesi;

- dichiarare tenuta e condannare, per le causali tutte di cui in atti, la parte convenuta al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice da quantificarsi anche in via equitativa in una somma corrispondente all'importo oggetto dell'opposto Decreto Ingiuntivo ovvero nella veriore somma anche superiore accertanda in corso di causa;

- accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in atti, che il saldo dichiarato dalla [REDACTED] SPV s.r.l. relativo al prestito personale per cui è causa è un saldo non vero e

conseguentemente

- accertare e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere del prestito personale per cui è causa secondo i criteri di legge di cui alla premessa e nella misura che sarà in tal modo accertata;

- dichiarare tenuta e condannare, per i motivi tutti di cui in atti, la [REDACTED] SPV s.r.l. alla restituzione in favore dell'attrice in opposizione delle somme imputate ai suddetti titoli non dovuti e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge per l'importo accertando in corso di causa anche a titolo di risarcimento del danno, operando, se del caso le opportune compensazioni con l'eventuale credito che venisse riconosciuto in favore di [REDACTED] s.p.a. e/o [REDACTED] SPV s.r.l. ed a carico degli attori in opposizione.



- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, il reale dare ed avere tra la [REDACTED] s.p.a. e/o [REDACTED] SPV s.r.l. e l'attrice in opposizione, ovvero il reale saldo del dare ed avere;
- dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]/2019 del 29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. [REDACTED]/2019);
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, l'eventuale debito e/o credito di [REDACTED] SPV s.r.l. nei confronti dell'attrice in opposizione.

In via istruttoria

Ammettere interpellato e testi, in materia diretta e contraria, sulle circostanze di fatto articolate nell'atto di citazione da 1) a 23), preceduti dalla locuzione "vero che".

Disporre consulenza tecnica del prestito personale per cui è causa, in conformità ed adesione alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia bancaria per il periodo di tempo afferente al rapporto dedotto in giudizio, al fine della determinazione dell'effettivo dare/avere, ed al fine dell'accertamento del superamento del tasso soglia usura con il seguente quesito, ovvero con quello ritenuto dal Giudice più congruo:

(...)

In ogni caso

Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre accessori di legge".

(v. il verbale dell'udienza del 15.06.2022)

Parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l.:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

= in via principale e nel merito:

rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;

= in via subordinata e nel merito:

accertare, in ogni caso, che [REDACTED] SPV S.r.l. è creditrice nei confronti della Sig.ra [REDACTED] della somma di € 42.581,96 oltre agli interessi dalla richiesta sino al saldo, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia.

Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrente".

(v. il verbale dell'udienza del 15.06.2022)



MOTIVI DELLA DECISIONE**I. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..**

Come è noto oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.

Ciò detto, con il decreto ingiuntivo n. 9659/2019 qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto alla parte opponente [REDACTED] [REDACTED] il pagamento della somma di € 42.581,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l.

In particolare, l'odierna parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l. nel ricorso per decreto ingiuntivo ha dedotto:

- 1) che la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ha stipulato con [REDACTED] SpA con Socio [REDACTED] il contratto nr. [REDACTED] che si produce (doc. 2a) e piano di ammortamento sub doc. 2b), avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento di € 22.901,92 da rimborsarsi mediante corresponsione di 61 rate, di cui 24 € 229,00, 36 da € 601,50 e l'ultima da € 6.870,60, per un totale di complessivi € 33.403,35;
- 2) che in virtù delle clausole 18 delle condizioni generali il mancato o ritardato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio del termine, da cui origina il diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme dovute;
- 3) che parte ingiungenda ha omesso il pagamento delle rate mensili, onde l'odierna



ricorrente, per il tramite della mandataria [REDACTED], ne ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida al pagamento immediato delle somme (doc. 3), ai sensi di legge e di contratto;

4) che la conseguente esposizione debitoria è pari a complessivi € 42.581,96, compresi interessi di mora calcolati sino al 09/10/2019 (v. estratto conto che si produce sub doc. 4);

5) che il credito di cui alla narrativa è certo, liquido ed esigibile;

6) che detto credito è altresì basato su documentazione sottoscritta da controparte e comprovante il diritto fatto valere e, pertanto, ricorrono i presupposti di concessione della provvisoria esecuzione del richiesto decreto, ai sensi dell'art. 642 comma 2° c.p.c. Il credito di cui in narrativa è stato oggetto di cessione pro soluto da parte della società mutuante all'odierna esponente [REDACTED] SPV S.R.L., cessione che, realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, risulta provata per tabulas e per l'effetto pienamente efficace ed opponibile all'odierna parte resistente, in virtù degli allegati estratti del Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per quanto sopra premesso, [REDACTED] SPV S.R.L.,

2. I motivi di opposizione.

La parte opponente [REDACTED] deduce l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta in sede monitoria sulla base dei seguenti motivi:

1) difetto di carenza di legittimazione ad agire in capo all'odierna parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l. (v. le pagine 6, 7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione);

2) intervenuta prescrizione del diritto di credito *ex adverso* azionato (v. pagina 8 dell'atto di citazione in opposizione);



3) applicabilità al caso in esame dell'articolo 125 *bis* del D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario – T.U.B.) comportante la sostituzione del tasso contrattuale con il c.d. tasso BOT a cagione del mancato computo del costo della copertura assicurativa “*Protezione* [REDACTED]” nel calcolo del TAEG (v. le pagine 9, 10 e 11 7 dell'atto di citazione in opposizione);

4) indeterminatezza o indeterminabilità del tasso contrattuale in violazione degli articoli 1284, 1325 1346 e 1418 del codice civile (v. le pagine 11, 12, 13 e 14 dell'atto di citazione in opposizione);

5) omessa verifica del merito creditizio in violazione dell'articolo 8 della Direttiva CE del 23.4.2008 n. 48 e degli obblighi di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1337 del codice civile (v. le pagine 14, 15 e 16 dell'atto di citazione in opposizione);

6) inidoneità probatoria della certificazione ex art. 50 del T.U.B. *ex adverso* prodotta (v. pagina 17 dell'atto di citazione in opposizione);

7) mancato assolvimento dell'onere della prova (da parte dell'opposta) circa la sussistenza del credito azionato e del suo preciso ammontare (v. le pagine 17 e 18 dell'atto di citazione in opposizione).

3. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

4. Sul merito dell'opposizione.

L'opposizione ex art. 645 del c.p.c. avanzata dall'odierna opponente è fondata e, pertanto, merita accoglimento, e ciò per le seguenti dirimenti ragioni.

L'odierna parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l. aziona nel presente giudizio il diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento al consumo (n. [REDACTED]) stipulato e sottoscritto in data 4.1.2007 dall'opponente [REDACTED] con la società [REDACTED] S.p.A. al fine dell'acquisto di un'autovettura usata.



La parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l. deduce invero l'avvenuta cessione (da parte della [REDACTED] S.p.A.), in proprio favore, del credito azionato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999 mediante cessione in blocco di crediti deteriorati ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario – T.U.B.).

Come sopra detto, la parte opponente, dal canto suo, eccepisce - in primo luogo - il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta.

L'eccezione è fondata.

La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (v., per tutte, Cass. sent. n. 16904/2018).

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. ord. n. 31188 del 2017).

E' stato peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione



sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. ord. n. 24798/2020).

Quanto poi alla conoscenza in capo al debitore ceduto, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che l'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "*in blocco*" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del codice civile, può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. ord. n. 20495/2020).

Ebbene, nel caso in esame, la parte opposta, in punto di titolarità del credito azionato, si è limitata a dedurre quanto segue:

Con riferimento alla presunta carenza di legittimazione ad agire di Rubicon SPV S.r.l., si ribadisce per l'ennesima volta che la ricorrente in sede monitoria e odierna opposta è subentrata nella titolarità del credito in forza dell'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e articolo 58, D. Lgs. n. 385/1993, provata *per tabulas* e pienamente efficace ed opponibile all'odierna opponente in virtù dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nr. [REDACTED] dell'11/12/2018.

(v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).



Con le presenti note preme ribadire quanto già ampiamente argomentato nei precedenti scritti difensivi, ricordando preliminarmente che Rubicon SPV S.r.l. è subentrata nella titolarità del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione, provata *per tabulas*, pienamente efficace e opponibile in virtù dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, la cui produzione, per ormai costante orientamento della Suprema Corte, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.

Ad ogni modo e per mero scrupolo difensivo, la scrivente difesa ha provveduto a documentare ulteriormente la legittimazione attiva dell'opposta mediante il deposito dell'estratto autentico notarile dell'elenco dei crediti ceduti.

(v. pag. 2 della comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c.).

Ebbene, l'avviso sulla G.U. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) dell'11.12.2018 (Foglio delle inserzioni n. 143) prodotto in atti così recita:

[REDACTED] SPV S.R.L.

*Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99
In corso di iscrizione nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del*

[REDACTED]
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "GDPR")



La ██████████ SPV S.r.l. (la "Cessionaria" o la "Società") comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data ██████████ ha concluso con:

██████████ un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione Plusvalore") di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario;

(...)

in virtù del quale le Cedenti, con efficacia giuridica dal 5 dicembre ██████████ hanno ceduto in blocco pro soluto alla Cessionaria e la Cessionaria ha acquistato in blocco pro soluto dalle Cedenti ai termini e alle condizioni ivi specificati ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo) (i "Crediti") che al ██████████ settembre ██████████ (la "Data di Valutazione") soddisfaceva i seguenti criteri:

(...)

(v. il doc. "b" del fascicolo di parte opposta ove è riportata tutta la documentazione prodotta nel fascicolo monitorio).

Fra i criteri indicati per l'individuazione dei crediti ceduti vi è – fra gli altri - al punto 8 il seguente requisito:

8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa ██████████ Notaio in ██████████ il ██████████ 2018;

Nella fattispecie qui in esame parte opposta Rubicon SPV s.r.l.:

a) non ha depositato l'atto di cessione del ██████████ e concluso con ██████████ S.p.A. e i suoi allegati;

b) non ha depositato la lista dei debitori ceduti citata al su menzionato punto 8, né alcun estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti.

L'"estratto autentico notarile" prodotto dall'odierna opposta sub doc. n. 9 del proprio fascicolo attiene infatti ai libri contrabili di ██████████ S.p.A. (in particolare si tratta del libro inventari) e non alla lista (dei debitori ceduti) depositata in data ██████████ presso il Notaio in Milano dott.ssa ██████████



L'“estratto elenco crediti ceduti” prodotto sub doc. n. 6 del fascicolo parte opposta, poi, è un mero documento di provenienza e formazione unilaterale, privo di qualsivoglia sottoscrizione (non è sottoscritto dalle parti del contratto di cessione) o di autenticazione o attestazione di conformità (non vi è alcuna attestazione di conformità rispetto alla lista giacente presso il Notaio, dott.ssa [REDACTED] quale depositario pubblico).

Uno dei requisiti per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto) è indicato nell'avviso pubblicato in G.U. nella presenza del relativo debitore nell'elenco dei debitori ceduti depositato presso il Notaio in Milano dott.ssa Giovannella Condò.

Non essendo dimostrato nel presente giudizio che il nominativo dell'odierna opponente è ricompreso in detto elenco, non può neanche ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito qui azionato.

Alla luce di ciò non vi è prova in atti che il credito nascente dal contratto di finanziamento (n. [REDACTED]) in allora stipulato fra l'odierna parte opponente [REDACTED] e la [REDACTED] S.p.A. sia ricompreso fra i crediti oggetto del contratto di cessione stipulato fra la [REDACTED] S.p.A. e la [REDACTED] SPV s.r.l. in data [REDACTED].

La domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con la proposizione del ricorso monitorio è dunque infondata a cagione del difetto di prova in ordine alla titolarità in capo all'odierna parte opposta del credito qui azionato.

A ciò consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.



5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni giustificano altresì il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in corso di causa (istanza di ammissione di prova per interrogatorio formale e testi nonché di c.t.u.) in quanto riferite a circostanze non rilevanti ai fini del decidere ovvero già documentalmente risultanti.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate così come della limitata attività processuale (la causa è stata decisa in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 1.700,00
 - b) fase introduttiva → € 1.200,00
 - c) fase istruttoria → € 600,00
 - d) fase decisionale → € 1.500,00
- = per un totale di € 5.000,00.



P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dalla parte opponente [REDACTED], revoca il decreto ingiuntivo qui opposto n. [REDACTED]/2019.

2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l. mediante la proposizione del ricorso monitorio.

3) Condanna la parte opposta [REDACTED] SPV s.r.l. alla rifusione, in favore della parte opponente [REDACTED], delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 11 ottobre 2022.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende

